

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

Progetto di coltivazione di cava di inerti
mediante bonifica agraria in Fraz. Arro

**Conclusione ripristino ambientale invariante rispetto
al progetto originario**

Autorizzato con D.G.C. n° 65 del 07.10.2004



L.R. 22.II.1978 n° 69 e s.m.i. - L.R. 23/2016 e s.m.i.

TAV:

All.5

*Relazione vincoli e
pianificazione territoriale*

COMMITTENTE:

Impresa Escavazioni Fratelli Bazzani S.p.a.

via Castelletto Cervo n. 7 - 13836 Cossato (BI)

Telefono: 015.94145 Fax: 015.94085

e-mail: info@bazzaniescavazioni.it

P.iva 01236860027

PROGETTISTI:

Studio Associato di Ingegneria & Geologia



DOTT. GEOLOGO ELIO VANONI

Dott. Ing. Massimiliano Vanoni

Caresanablot (VC), Via S. Cecilia, 1 - Tel 0161/232925
e-mail info@geotechnologie.com www.geotechnologie.com

Stesura tavola: Giugno 2023

Revisione 1:

Sommario

1.	Descrizioni della modifica di progetto e delle finalità	2
1.1	2004	2
1.2	2014 Variante Naturalistica	2
1.3	2018 Completamento invariante	2
1.4	2023 Completamento invariante alla condizione originaria 2004	2
2.	Analisi delle interazioni con la pianificazione locale e Regionale.....	4
2.1	P.R.G.C.	4
2.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	8
2.3	Piano Paesaggistico Regionale 2015.....	13
	Tavola P.1: quadro strutturale.....	14
	Tavola P.2: beni paesaggistici	15
	Tavola P.3: ambiti e unità di paesaggio	18
	Tavola P.4: componenti paesaggistiche	21
	Tavola P.5: rete di connessione paesaggistica	24
	Tavola P.6: strategie e politiche per il paesaggio	25
2.4	Piano di Tutela delle Acque 2016	26

1. Descrizioni della modifica di progetto e delle finalità

1.1 2004

L'area in oggetto risulta autorizzata a coltivazione di Cava di inerti mediante bonifica agraria a partire dall'anno 2004, con esclusione dalla VIA con **D.G.C. n.65 del 07.10.2004 per anni cinque (5)**.

1.2 2014 Variante Naturalistica

Si sono susseguiti successivi due (2) rinnovi con una variante

1. Rinnovo Ex Art.5 L.R. 22.11.78 n.69 - **D.G.C. n.43/2019 del 07.05.2009** per cinque anni sino al 2014
2. Rinnovo con **D.G.C. n° 27/2014 del 11.06.2014** decorrente dal 10.7.2014 per quattro (4) anni con scadenza 10.7.2018 con contestuale variante parziale della superficie ad uso naturalistico

Si allegano alla presente tutti gli atti e autorizzazioni pregresse (All.A)

1.3 2018 Completamento invariante


Nell'anno 2018 è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire **ai soli fini del completamento del ripristino ambientale già previsto ed autorizzato con il progetto di cava (2014 – parte dell'area a destinazione naturalistica)**, con minime modifiche di riprofilatura (sola stesura del vegetale accumulato), ritenendo **le operazioni di escavazione concluse e la parte non ancora coltivata che non è stata e non sarà modificata**. Tale procedimento non è stato concluso.

1.4 2023 Completamento invariante alla condizione originaria 2004

La presente **valutazione di pre-screening** viene redatta ai fini di una nuova variante rispetto a quanto in essere nell'ultima autorizzazione.

La variante riguarda il solo ripristino ambientale e riporterà lo stato finale con destinazione d'uso a quella dell'agricola dell'autorizzazione originaria.

Viene quindi stralciata la parte naturalistica prevista con variante nell'anno 2013, rinunciando, come già nella pregressa, ad ulteriore escavazione.



Stralcio Tav.VR2 planimetria finale

-  Area di intervento totale
-  Area non coltivata
-  Area di scavo da ripristinare (Colture asciutte)
-  Scarpata di ripristino (20°)
-  Quote finali progetto

2. Analisi delle interazioni con la pianificazione locale e Regionale

2.1 P.R.G.C.

La cartografia di riferimento risulta la P2.1 Destinazioni d'uso del suolo



AREE PER DESTINAZIONI SPECIALI



AREE DELLE CAVE IN ATTIVITA'



VINCOLI



FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE, DELLA FERROVIA
E DELLE CAPTAZIONE D'ACQUA

L'area in oggetto risulta attualmente a destinazione di cava attiva.

I vincoli presenti secondo il PRGC riguardano la presenza della fascia di rispetto cimiteriale



CLASSE IIIa

Porzioni di territorio non edificate ove esistono condizioni generalizzate di pericolosità geomorfologica, idrogeologica e/o idrologica, che le rendono inidonee all'utilizzo edilizio in base alle tecniche costruttive attuali ed alle leggi e normative esistenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77. Fenomeni di dissesto : assenti, attivi o quiescenti
Caratteristiche geotecniche substrato : variabili e localmente scadenti

NORME Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Limite di Fascia A
evento di piano con 80% G di Tr 200 anni

Limite di Fascia B
evento di piano eccezionale con Tr 200 anni

Limite di Fascia C
evento di piano catastrofica con Tr 500 anni

Proposta di modifica di limite di Fascia B
per aderenza su nuovo terrazzo morfologico

Torrente Elvo

CLASSE IIIa

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Zone a medio - elevata pericolosità

Porzioni di territorio non edificate, ove esistono condizioni generalizzate di pericolosità geomorfologica, idrogeologica e/o idrologica, che le rendono inidonee all'utilizzo edilizio.

- Aree con morfologia di versante ad acclività da media ad elevata. Locali fenomeni di dissesto quiescenti od attivi.

- Aree talora poste in fregio od in prossimità di corsi d'acqua principali o minori

- Deflussi elevati localmente turbolenti delle acque di scorrimento superficiale
- Qualità geotecnico – fondazionali dei litotipi variabili e talora scadenti.
- Aree depresse di ristagno delle acque
- Zone esondabili per eventi da eccezionali a ricorrenti ($Tr < 200$ anni) con livelli idrici di altezze d'acqua da diversi decimetri ad alcuni metri e caratteristiche di elevata energia.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Per le aree non incluse nelle predette fasce fluviali (A e B), oltre a quanto elencato valgono le seguenti casistiche aggiuntive

Interventi di superficie

Sono consentite opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (art. 31 L.R. 56/77).

Interventi di mitigazione del rischio idraulico quali rilevati arginali, canali di deflusso, opere e manufatti legati alla rete idrografica minore irrigua, previa autorizzazione dell'Autorità competente

E' consentita la modificazione dei suoli purché avvenga senza incremento di carico antropico (es. interventi di sostegno all'attività agricola ed agronomica)

Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo degli edifici esistenti senza incrementi di volume a livello del piano campagna (quest'ultima per aree soggette a possibile inondazione).

Sono consentite modificazioni ed ampliamenti non significativi, anche con aumenti di volume, purché realizzati a quote superiori rispetto alle altezze idriche delle acque di possibile laminazione (quote a partire dal piano primo – aree inondabili) e con la contemporanea dismissione di eguale volume abitabile ai piani inferiori. E' fatta salva l'applicabilità della L.R. 6 Agosto 98 n. 21.

In assenza di alternative praticabili, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Ulteriore condizione necessaria per la fruizione delle particolari condizioni previste è che siano svolte comunque le necessarie indagini prescritte per le aree di classe IIb (rif. pg. 9) e che le stesse diano esito favorevole in rapporto agli interventi previsti.

INTERVENTI VIETATI

- Nuove edificazioni.
- Interventi comportanti la modifica generalizzata dell'assetto geomorfologico originario se l'area è posta in versante.

INDAGINI PREVENTIVE ALL 'UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Aree attualmente inidonee a nuovi insediamenti.

Qualsiasi intervento in questa classe, compresi cambiamenti ambientali e di uso del suolo generalizzati e sostanziali, ancorché non edificatori, presuppone studi idrologici, idrogeologici geotecnici ed idraulici di base su larga scala.

NORME GEOLOGICO TECNICHE COMPLEMENTARI

Art. G1 Distanze di rispetto da Fiumi, torrenti, rii naturali

Torrente Elvo

Le fasce di rispetto del Torrente Elvo sono disciplinate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI). In specifico, dalle NTA specifiche (All.7) :

Fascia c – fascia di esondazione ($Tr 500$ anni)

A norma dell'art. 31 comma 4 – Titolo II – Parte I – Norme di attuazione PAI, l'utilizzazione urbanistica di tali aree è definita dalla Carta di Sintesi, Tav. 09-10

Art. G2 *Distanze di rispetto da canali e cavi artificiali*

Si prescrivono le seguenti distanze in parte riprese dall'art. 29 della L.R. 56/77. Tali fasce risultano ascritte alla classe IIIa della "Carta di Sintesi".

L'utilizzazione urbanistica di tali aree è definita dalla Carta di Sintesi Tav. 09-10.

Corsi d'acqua pubblici

*Torrente Elvo, Rio Sisiola, Rio Bioco, **Roggia Garonna** e Rio Odda*

*E' prescritta una fascia di rispetto **di m. 15** dal limite superiore di ciascuna sponda in conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma b) della L.R. 56/77. Per il torrente Elvo a tale fascia si aggiungono quelle del P.A.I. – P.S.F.F.*

Art.G3 *Norme complementari sulle fasce di rispetto*

- a) *Le fasce di rispetto descritte si applicano anche ai tratti intubati*
- b) *Sono vietate tutte le intubazioni (creazioni di sezioni chiuse) sulla rete idrografica ad accezione dei tratti necessari per gli accessi (larghezza massima 8 m.)*
- c) *Tutte le fasce di rispetto citate sono da ritenersi ascritte alla classe IIIA, anche qualora non evidenziate in cartografia*

Art. 8 - Vincoli territoriali e fasce di rispetto

Con riferimento agli artt. 27, 29, 30 e 31 della legge Regione Piemonte n.56/1977 il PRGC

individua le seguenti fasce di rispetto:

[...]

b) Aree cimiteriali.

Nelle aree di rispetto delimitate nelle tavole di Piano non sono ammessi nuovi edifici, né l'ampliamento di quelli esistenti; per questi ultimi è tuttavia ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che la realizzazione di parcheggi e parchi pubblici attrezzati comunque computabili ai fini della verifica degli standards urbanistici e di recinzioni di tipo aperto. La profondità della fascia di rispetto, salvo indicazione grafica diversa, deve intendersi di norma di m 150 dalla recinzione del cimitero, misurata a raggio.

c) Torrenti, corsi d'acqua.

In Fascia C, sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 delle presenti Norme. In caso di intervento che preveda una nuova occupazione di suolo alla pratica edilizia dovrà essere allegata idonea relazione di compatibilità sull'utilizzo del suolo con rimando alla tavola geologica allegata al presente PRGC, firmata da un geologo o da un ingegnere idraulico.

Sulla base dell'analisi effettuata considerando che :


- l'intervento in oggetto non prevede alcuna edificazione ma solamente la conclusione del ripristino ambientale di una cava (senza escavazione),
- la proposta di variante implica il ritorno ad una situazione finale al pari di quella prevista originariamente ovvero alla sola destinazione agricola (escludendo la parte naturalistica)
- Risulta ammissibile nelle fasce C del PAI (migliorando anzi le capacità di invaso)
- L'intervento risulta esterno alle fasce (15 m.) dell'idrografia secondaria
- Non risulta in contrasto con la fascia di rispetto cimiteriale

L'intervento risulta compatibile non si prevedono criticità in merito a tali aspetti.

2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale Provinciale è stato approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 90-34130 del 17/10/2006 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 56/77 pubblicata sul BUR del 23/11/2006.

Successivamente è stata approvata la Variante n. 1 al Piano Territoriale Provinciale vigente dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 60 – 51347 del 1° dicembre 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della LR 56/77 e ss.mm.ii.. La Variante n. 1 è corredata del relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) e della Valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 08/09/97 n. 357 integrata all'interno del procedimento di VAS, adottato dal Consiglio Provinciale con atto deliberativo n. 33 in data 20 aprile 2009.



Beni culturali isolati (art. 2.14)

 Siti archeologici

CTP-PAE Sensibilità paesistiche e ambientali

Art. 2.14 - Beni culturali isolati

1. Il P.T.P. individua le principali permanenze delle strutture storico- insediative esterne ai tessuti urbanistici di impianto storico (tessuti storici) con apposita rappresentazione grafica nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000 e con specifico commento descrittivo nell'Archivio dell'Insediamento Storico che costituisce parte integrante della Matrice Ambientale del Piano.

2. In particolare il P.T.P. individua beni delle seguenti categorie:

- a) architettura religiosa
- b) architettura rurale;
- c) architettura civile;
- d) archeologia industriale;
- e) architettura militare;
- f) siti archeologici.


3. L'azione della pianificazione Provinciale e della pianificazione comunale deve essere orientata ai seguenti obiettivi:

- considerazione unitaria dei beni come complessi di edifici e pertinenze non edificate da conservare e/o ripristinare nella loro unitarietà, evitando processi di scorporo o parcellizzazione;
- considerazione dei manufatti come bene di valore paesistico e percettivo di cui tutelare la visibilità e l'inserimento nel paesaggio;
- considerazione e riconoscimento di sistemi di beni tra loro interconnessi da rapporti funzionali, relazionali e gerarchici, valorizzandone le tracce e le permanenze;
- sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, anche attraverso la previsione di usi orientati alla fruizione culturale.


4. I Comuni, in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono:

- a) a recepire, verificare e integrare l'inventariazione operata dal P.T.P. rappresentando i beni individuati e le relative aree di pertinenza in scala opportuna;
- b) a integrare i contenuti delle analisi condotte dal P.T.P. con l'individuazione di beni di analoghe caratteristiche e valore non precedentemente censiti;
- c) a individuare in relazione a ciascun bene considerato gli ambiti di pertinenza paesistica percettiva da tutelare;
- d) a individuare le interconnessioni funzionali, relazionali, gerarchiche che portano a sistema i beni prestando particolare attenzione alla rete per la mobilità leggera e sostenibile e alla individuazione di itinerari e circuiti di fruizione;
- e) a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, avendo riguardo agli obiettivi indicati dal P.T.P. e alla disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 56/7734;
- f) ad attivare, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, le procedure amministrative per l'apposizione dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/0435, in relazione al rilievo dei beni ed al rischio di compromissione degli stessi.


L'intervento in oggetto non interferisce con il tematismo individuato in quanto trattasi di sola conclusione di ripristino ambientale di cava già esistente e terminata.



Uso del suolo al 1994




CTP-ART Articolazione territoriale in ambienti insediativi



IGT-U Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale

Non si individuano tematismi per l'area in oggetto



IGT- F Politiche territoriali della fruizione

Beni culturali isolati (art.2.14)



Siti archeologici

Riferimento commento Carta CTP-PAE Sensibilità paesistiche e ambientali precedente



AREE INTERESSATE DALLE COLTURE DI SPECIALIZZAZIONE D.O.C. E D.O.P. (art. 3.8)



RISICOLE
(Riso di Baraggia Biellese e Vercellese)



VITICOLE
(Bramaterra, Canavese, Coste della Sesia, Erbaluce di Caluso, Lessona)

CAPACITA' D'USO DEI SUOLI

II classe

AREE COLTIVATE

Seminativi

IGT- A Politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale

Art. 3.8 - Insediamento rurale

1. Il P.T.P. stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di **valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari**, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.) individuate nella tavola IGT-A alla scala 1:50.000.

1bis. Il P.T.P. **promuove l'obiettivo di ripristino e mantenimento del paesaggio agrario** a valenza culturale; a tal fine stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. dei territori comunali in cui sono presenti paesaggi agrari a valenza culturale, con riferimento alla tavola IGT-A alla scala 1:50.000, di specificare gli ambiti interessati e di stabilire le opportune forme e misure di compensazione e di perequazione urbanistica da applicare per il raggiungimento dell'obiettivo.

2. I P.R.G. disciplinano le azioni di conservazione, recupero e trasformazione del patrimonio edilizio rurale anche in relazione alla determinazione degli usi ammessi, avendo prioritario riferimento alle seguenti esigenze:

a) **favorire il consolidamento di assetti produttivi e fondiari improntati a condizioni di efficienza e funzionalità delle aziende agricole** limitando l'inserimento di funzioni extragricole nel recupero dei manufatti esistenti, nelle aree di particolare vocazione agraria (I e II classe di capacità d'uso);

b) di garantire e promuovere la conservazione dei beni di valore storico-culturale individuati dal P.T.P. e dai P.R.G., in tutte le aree del territorio provinciale;

c) di promuovere l'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale ai fini della fruizione e della valorizzazione ambientale, specialmente nelle aree collinari e montane, con particolare riferimento alle aree interessate dai Progetti di Valorizzazione Ambientale in relazione alle finalità e con le limitazioni conseguenti agli stessi progetti di valorizzazione.

Trattandosi di un intervento di ripristino ambientale con destinazione agricola l'intervento in oggetto risulta allineato con le presenti prescrizioni.

2.3 Piano Paesaggistico Regionale 2015

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e la Regione Piemonte.

Gli obiettivi del PPR comprendono:

- la riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- la riqualificazione delle aree urbane e rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
- il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, discariche ecc.);
- il contenimento dell'edificato frammentato e disperso.

Gli elaborati del piano sono costituiti da:

- Relazione
- Norme di attuazione
- Tavole di Piano che riportano:

P1 Quadro strutturale 1:250.000

P2 Beni paesaggistici Quadro d'unione (scala 1:250.000); 6 Tavole (scala 1:100.000):

P3 Ambiti e unità di paesaggio (scala 1:250.000)

P4 Componenti paesaggistiche Quadro di unione 1:250.000 - 22 Tavole (scala 1:50.000):

P5 Rete di connessione paesaggistica (scala 1:250.000)

P6: Strategie e politiche per il paesaggio (scala 1:250.000) Schede degli ambiti di paesaggio

- Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
- Piano di monitoraggio

Tavola P.1: quadro strutturale




L'intervento prevede il mantenimento della destinazione agricola quindi **senza interferire con la capacità d'uso dei suoi individuata.**

L'area di progetto è localizzata ad est dell'abitato di Salussola in loc. Arro.

L'art. 7 delle norme di attuazione prevede che "Il Ppr individua nella Tavola P1 il quadro strutturale, dove sono riconosciuti i fattori costitutivi della "struttura" paesaggistica articolati in relazione agli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali e percettivo-identitari". Gli elementi di dettaglio e le precisazioni degli elementi significativi sono maggiormente visibili alle tavole successive.

Tavola P.2: beni paesaggistici



L'area in oggetto ricade all'interno della fascia di rispetto di 150 m dei corsi d'acqua demaniali

Art. 14.

Sistema idrografico

[1]. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di

bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.

[2]. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto: a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico - PAI - (A, B e C); b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici; c. delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.

[3]. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a., b., c. del comma 2; le zone fluviali "interne" comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b. del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.

[4]. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c. del comma 2, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all'Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento o variante successiva all'approvazione del Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.

[5]. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

[6]. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

Indirizzi

[7]. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a: a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori

caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico. 22

Direttive

[8]. All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti: a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

[9]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

[10]. Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

[11]. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e 23 programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storicoarchitettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

Le trasformazioni garantiranno la conservazione dei complessi vegetazionali naturali prevedendo, pari condizioni al progetto originario autorizzato, la destinazione agricola medesima a quella pre esistente. L'area NON interferisce con le zone boscate.

Tavola P.3: ambiti e unità di paesaggio



L'area di studio è ricadente in ambito di paesaggio 24 "pianura vercellese" nell'unità di paesaggio 2407 "Santhià e Livorno Ferraris" .

L'area ricade in tipologia 7 (Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità).

Tipologia 7: Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

La norme di riferimento è l'art. 11:

Unità di paesaggio

[1]. Le previsioni per gli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 10 sono integrate da quelle relative alle unità di paesaggio (Up) che articolano ciascun ambito. Le Up costituiscono sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario. Le Up, sulla base di valutazioni relative alla rilevanza, all'integrità e alle dinamiche trasformative degli aspetti paesaggistici prevalenti, di cui agli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, articolo 4, comma 1, lettera e., sono suddivise in 9 tipologie normative:

Tipologie normative	Caratteri tipizzanti
I naturale integro e rilevante	Presenza prevalente di sistemi naturali relativamente integri, in ragione di fattori altimetrici o geomorfologici che tradizionalmente limitano le attività a quelle silvo-pastorali stagionali.
II naturale/rurale integro	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali a buona integrità e sistemi insediativi rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e attività innovative e segnati da processi di abbandono.
III rurale integro e rilevante	Presenza prevalente di sistemi insediativi rurali tradizionali, con consolidate relazioni tra sistemi coltivati (prevalentemente a frutteto o vigneto) e sistemi costruiti, poco trasformati da interventi e attività innovative in contesti ad alta caratterizzazione.
IV naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti	Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo.
V urbano rilevante alterato	Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali.
VI	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani

naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità	e collinari e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse.
VII naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità	Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.
VIII rurale/insediato non rilevante	Compresenza tra sistemi rurali e sistemi insediativi urbani o suburbani, in parte alterati e privi di significativa rilevanza.
IX rurale/insediato non rilevante alterato	Compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

Indirizzi



[2]. Fermo restando quanto previsto dalla Parte IV, gli indirizzi da seguire in ogni Up per gli interventi e le forme di gestione sono orientati a rafforzare:

a. *la coesione: interventi e forme di gestione devono tendere a potenziare la coesione e la connettività interna della Up, sia in termini di funzionalità ecosistemica che di unitarietà, leggibilità e riconoscibilità dell'immagine complessiva, particolarmente nelle Up caratterizzate da consolidati sistemi di relazioni tra componenti diversificate, naturali o culturali;*

b. *l'identità: interventi e forme di gestione devono tendere a rafforzare i caratteri identitari dell'Up, particolarmente quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in termini di diversità biologica e paesaggistica;*

c. *la qualità: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla mitigazione dei fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente la Up o che ostacolano l'attuazione dei suddetti criteri di coesione e di identità o il perseguimento degli obiettivi di qualità associati all'ambito di paesaggio interessato.*

Tavola P.4: componenti paesaggistiche



-  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)

L'area in oggetto risulta compresa all'interno delle seguenti componenti:

Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico

[1]. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

[2]. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:

- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
- b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
- c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
- d. la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
- e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Indirizzi

[3]. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, individuano le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso dei suoli qualora, nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

[4]. Nelle aree di elevato interesse agronomico eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

[5]. Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:

- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari;
- b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- c. **incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;**
- d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

[6]. Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; in particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

[7]. Nei territori di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato al comma 5, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le

previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

Art. 40. Insediamenti rurali

[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.

[2]. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:

- a. aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
- b. sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
- c. villaggi di montagna (m.i. 12);
- d. aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
- e. aree rurali di pianura (m.i. 14);
- f. alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).

[3]. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

a. in generale:

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;

II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;

III. **salvaguardia dei suoli agricoli di cui all'articolo 20;**

IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;

V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:

I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche culturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;

c. per le m.i. 12, 13, 15:

I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;

II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

[4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

[5]. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;

b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);

c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;

d. **disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;**

e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;

g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;

h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.


Trattandosi di un intervento di ripristino ambientale con destinazione agricola l'intervento in oggetto risulta allineato con le presenti prescrizioni.

Tavola P.5: rete di connessione paesaggistica



L'area non è ricadente nell'immediato intorno rispetto a SIC, ZSC, ZPS.

Tavola P.6: strategie e politiche per il paesaggio




La Tavola P6 fornisce esclusivamente un'indicazione riassuntiva dei temi rappresentati nel Piano, mentre l'individuazione puntuale degli stessi è contenuta nelle altre tavole. L'area ricade nel paesaggio pedemontano.

Le aree in oggetto verranno mantenute alla destinazione agricola originaria.


2.4 Piano di Tutela delle Acque 2016

Nell'ambito del Piano di Tutela delle acque è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441

Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017.



-  *Area ricarica degli acquiferi profondi*
-  *Fascia tampone delle aree di ricarica*
-  *Aree di potenziale ricarica - anfiteatri morenici*
-  *Zone di riserva - acque sotterranee*
-  *Zone di riserva - acque superficiali*



-  Aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese
-  Aree di potenziale ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese in corrispondenza degli anfiteatri morenici
-  Fascia tampone delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese

Il comma 2 risulta specifico per le attività di cava.

2. ATTIVITA' ESTRATTIVE E RECUPERI AMBIENTALI

A) **Impatti prevalenti:** aumento localizzato della vulnerabilità degli acquiferi, soprattutto per quanto riguarda le attività estrattive sopra falda.

B) **Misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):**

1. Sono vietati gli interventi di **bonifica agraria e di miglioramento fondiario** di cui alla normativa regionale vigente in materia di attività estrattive che comportano la riduzione al di sotto di **un franco di almeno 5 m** della porzione di sottosuolo compresa tra il piano di campagna ed il massimo livello freatico misurato su un periodo di almeno un anno idrologico da confrontarsi con una serie storica significativa di almeno 5 anni.

2. Il **recupero ambientale dei siti estrattivi, dei siti estrattivi dismessi o degli scavi in genere, nei quali è previsto il riempimento dei vuoti di cava o di escavazione**, disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di attività estrattive, e prioritariamente attuato con l'utilizzo **dei rifiuti di estrazione**, così come definiti dalla vigente normativa statale, **prodotti dalla stessa attività estrattiva** (consistenti, ad esempio, in limi di lavaggio degli inerti, residui dei processi di lavaggio, selezione e frantumazione, etc.); possono inoltre essere utilizzate **terre e rocce da scavo**, purché

siano compatibili con le caratteristiche litologiche del sito; per valutare la compatibilità ambientale dei materiali sopra indicati devono essere effettuate opportune valutazioni sito specifiche volte ad **escludere qualunque impatto negativo sulla qualità ambientale delle acque sotterranee soggiacenti.**

Le eventuali modifiche, rinnovi o ampliamenti del progetto di recupero che dovessero intervenire nel corso della coltivazione devono comunque essere coerenti con quanto previsto al presente paragrafo.

3. Nelle more dell'approvazione del PRAE le misure di cui ai sopra riportati punti 1. e 2. costituiscono indirizzo in sede di procedura autorizzativa, per la valutazione dei progetti, la cui attuazione deve comunque garantire la salvaguardia delle acque sotterranee.


Relativamente al punto 2B1, **non esistente all'atto dell'autorizzazione e dei successivi rinnovi**, si specifica che la falda nell'area in oggetto risulta da sempre superficiale e che la cava stessa era stata autorizzata in origine con una profondità di scavo di 1,8 m dal p.c. al fine di non interagire con la stessa.

Il presente progetto prevede il solo **completamento del ripristino ambientale e non solo non prevede alcuna escavazione, ma aumenta il franco di 50 cm rispetto a quello previsto nell'ultima autorizzazione, in quanto l'area non è stata completamente scavata ma risulta ad una quota media di -1,50 m dal p.c., che, con la conseguente stesura del terreno agrario, arriva ad un piano finale di -1,20 m dal p.c..**

Pertanto risulta migliorare la condizione originale autorizzata completando e quindi garantendo ulteriore protezione rispetto alla situazione in essere.

La **porzione NORD con superficie maggiore risulta invariata e non coltivata** e quindi permarrà nella situazione non modificata ex ante.

Relativamente al punto 2B2, Il progetto in esame, come già previsto nel 2004, NON prevede il ritombamento e il riempimento dei vuoti di cava. **Prevede invece per raggiungere la configurazione di ripristino ambientale finale, trattandosi di livellamento fondiario tramite cava, la semplice ristesura del terreno agrario precedentemente scoticato.**



Stralcio Tav.VR2 Planimetria finale

-  Area di intervento totale
-  Area non coltivata
-  Area di scavo da ripristinare (Colture asciutte)
-  Scarpata di ripristino (20°)
-  Quote finali progetto